

Codice A1815A

D.D. 8 luglio 2016, n. 1707

Autorizzazione idraulica n. N833 per opere di derivazione d'acqua ad uso energetico sul torrente Elvo nel Comune di Occhieppo Superiore (BI).Ditta Idroelettrica San Lorenzo Srl.

Vista l'istanza di concessione demaniale, autorizzazione idraulica nostro prot. n. 6306 del 10/02/2016, presentata da Idroelettrica San Lorenzo srl con sede in Via Vittorio Veneto n. 56, 13011 BORGOSIESA (VC), per la realizzazione di opere di derivazione d'acqua ed uso idroelettrico nel torrente Elvo nel Comune di Occhieppo Superiore (BI), in particolare: un tratto di scogliera in sponda destra, una scala di risalita dell'ittiofauna, un'opera trasversale totalmente collassabile e un'opera di scarico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa a firma del tecnico Ing. Giuseppe Dellacasa.

Premesso che è stata data notizia del procedimento e delle modalità per la presentazione di eventuali osservazioni, tramite pubblicazione sul B.U.R.P. n. 08 del 25/02/2016 e sull'Albo Pretorio Telematico del Comune di Occhieppo Superiore (BI).

Premesso altresì che copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta depositata per la consultazione al pubblico, oltre che presso il Settore regionale titolare del rilascio della concessione, anche presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Occhieppo Superiore (BI) per 15 giorni consecutivi.

Dato atto che non sono pervenute osservazioni od opposizioni di sorta al rilascio della concessione richiesta né sono state presentate domande concorrenti.

Dato atto che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che con nota prot. n. 9672 del 02/03/2016 sono state richieste integrazioni progettuali ritenute necessarie al fine del rilascio del provvedimento di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, sospendendo contestualmente i termini del procedimento.

Dato atto che con nota nostro prot. n. 20540 del 06/05/2016 sono pervenute le integrazioni richieste e che in tale documentazione, il nuovo percorso della condotta forzata non interferisce con acque demaniali.

Visto il parere di compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.) rilasciato dalla Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, con nota prot. n.5827 del 14/03/2016 e pervenuto allo scrivente Settore con prot. n. 13245 del 21/03/2016 e condizionato al rispetto delle prescrizioni incluse nell'allegato "A" della succitata D.G.R..

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 23 del 23/07/2008;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n. 112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
Viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
Visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. 31-4182 del 22/10/2001;
Vista la D.G.R. del 02/08/1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
Vista la L. 241/90 e s.m.i.;
Vista la L.R. 7/2005 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, la Ditta Idroelettrica San Lorenzo Srl. con sede in Via Vittorio Veneto n. 56 - 13011 BORGOSIESIA (VC) ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) preso atto delle dichiarazioni del progettista in merito alla totale collassabilità delle opere di captazione, si raccomandano i seguenti aspetti:

- il collasso totale dovrà essere garantito al passaggio della metà della portata di piena ordinaria; anche le due putrelle a sostegno dei panconi dovranno essere abbattibili;
- al fine di garantire ulteriormente il collasso, i panconi non dovranno essere di essenze legnose dure (es. castagno, faggio, rovere, ecc.) e dovranno essere provvisti di un taglio a metà della lunghezza al fine di indurre una rottura simmetrica;
- si richiede a fine lavori la trasmissione del collaudo statico, atto a certificare la rottura dei panconi e il ribaltamento dei gargami/putrelle;

b) il tratto di torrente Elvo indicato nei grafici dovrà essere delimitato prima di iniziare gli scavi con picchetti solidi, stabili e inamovibili e pali di idonee dimensioni. Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti e pali vengano asportati o danneggiati, debbono essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese del committente autorizzato. Detti picchetti debbono consentire agli Enti competenti, oltre ai riscontri connessi con i lavori in oggetto, anche successive osservazioni sulla dinamica del trasporto solido e sulle eventuali modificazioni del fondo alveo nella tratta oggetto d'intervento;

c) ove questo settore lo ritenga necessario, il committente dovrà fornire a proprie spese ed entro 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo plano-altimetrico dei lavori fino a quel momento eseguiti, riferito a quello di progetto e redatto da tecnico abilitato;

d) a fine lavori occorrerà fornire documentazione fotografica attestante le fasi lavorative in itinere e lo stato dei luoghi post lavori; il Settore a sua discrezione potrà richiedere sempre a spese del committente, il rilievo planoaltimetrico del tratto di torrente oggetto dei lavori;

e) si specifica che il non rispetto di una delle sopraccitate prescrizioni implica il decadere della presente autorizzazione;

- f) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- g) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- h) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- i) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j) durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- k) l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- l) il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli dell'inizio dei lavori corredata da attestazione da parte di tecnico abilitato circa l'invarianza sostanziale dello stato dei luoghi rispetto alla situazione indicata negli elaborati progettuali, nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- m) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- n) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- o) il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- p) questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e a spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali

futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

q) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Crivelli